



COMUNE DI ARADEO

Provincia di Lecce

AREA “1” – AMMINISTRATIVA – AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI

UFFICIO SEGRETERIA GENERALE E PROTOCOLLO

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA IL RESPONSABILE DELL'AREA

N. 29 del 11-03-2021

Reg. Gen. N. 82 del 23-03-2021

OGGETTO:	Concorso pubblico per titoli ed esami indetto con determinazione responsabile area 1 n.138/2013 (reg.Gen. n.233/2013) per la copertura di n.4 posti di Agente Polizia Municipale, categoria C, posizione economica C1, con contratto a tempo indeterminato. part-time. 12ore, con riserva di n.1posto al personale militare in ferma breve (D.Lgs.66/2010):REVOCA PROCEDURA CONCORSUALE .
-----------------	---

L'anno duemilaventuno, addì undici del mese di marzo, nel proprio ufficio, il Sig. Gianni COLAZZO, nella sua qualità di Responsabile dell'Area, in esecuzione all'art. 107 del Tuel 267/2000 ed al decreto del Sindaco n. 9 del 20.11.2019, ha adottato la seguente determinazione.

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Aradeo, 23-03-2021

IL RESPONSABILE DELL'AREA
Gianni COLAZZO

IL RESPONSABILE DELL'AREA

PREMESSO che con propria determinazione n.138/2013, Reg. Gen. n.233 del 31/7/2013, è stato indetto bando di pubblico concorso per titoli ed esami, per la copertura di n. 4 posti di “Agente Polizia Municipale”, categoria giuridica C, posizione economica C1, con contratto a tempo indeterminato part-time 12 ore in esecuzione della delibera di G.C. n.6/2013 (Programmazione fabbisogno personale per l'anno 2013 e triennio 2013/2015), con riserva di n.1 posto al personale militare in ferma breve, ai sensi del D.Lgs. n.66/2010, comm 3, dell'art.1014 e comma 9 dell'art. 678 – avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, 4° Serie speciale n.64 del 13/08/2013 (13E03387);

CHE nel corso degli adempimenti concorsuali, i componenti della commissione giudicatrice, nominata con propria determina n.172/2013, reg.gen. n.307/2013, hanno rassegnato le proprie dimissioni per sopraggiunti inderogabili impegni personali e pensionamento dal servizio;

CHE con determinazione area “1” n.83/2019, reg.gen. n.131/2019, sono stati nominati i nuovi componenti della Commissione Giudicatrice, individuati nei signori:

ñ Presidente: Daniela CASALUCI – Comandante Polizia Locale;

Componente: Angelo VANTAGGIATO – Avvocato - Esperto;

Componente: Stefano CHEZZI – Avvocato - Esperto ;

Membro aggregato: Cosima RUSSO - Esperta per l'accertamento della conoscenza lingua straniera;

Membro aggregato: Salvatore BOVE - Esperto per l'accertamento della conoscenza di base di Windows ed applicativi di Office automation ;

Segretario: Anna Grazia CUPPONE – dipendente dell'ente cat. C;

CHE il componente la commissione Avv. Angelo VANTAGGIATO ha rassegnato le proprie dimissioni per impegni professionali in essere (nota pec prot.6477/2019);

CHE con determinazione area “1” n.198/2019, reg.gen. n.389/2019 è stato nominato il nuovo componente della Commissione Giudicatrice nella persona della dott.ssa Anna Traldi – Segretario Generale e che pertanto la Commissione è risultata così composta:

ñ Presidente : Daniela CASALUCI – Comandante Polizia Locale;

Componente: Anna TRALDI – Segretario Generale - Esperta;

Componente: Stefano CHEZZI – Avvocato - Esperto ;

Membro aggregato: Cosima RUSSO - Esperta per l'accertamento della conoscenza lingua straniera;

Membro aggregato: Salvatore BOVE - Esperto per l'accertamento della conoscenza di base di Windows ed applicativi di Office automation;

Segretario: Anna Grazia CUPPONE – dipendente dell'ente cat. C;

VISTA la deliberazione n.147 del 05/11/2020 con la quale la Giunta Comunale:

-visto il verbale n.1 del 04/06/2020 della commissione, nominata con determinazione reg.gen. n.389/2019, con il quale si evidenziano criticità in ordine alla corretta conservazione dei plichi contenenti gli atti concorsuali;

-preso atto di quanto nello stesso puntualizzato e considerato, altresì, il lungo lasso di tempo trascorso tra l'indizione del concorso e l'attuale insediamento della commissione giudicatrice;

-atteso che l'Amministrazione ha effettuato una rigorosa comparazione di tutti gli interessi, pubblici e privati, rilevanti nel caso concreto, in quanto, fino al momento in cui non sia intervenuta la nomina dei vincitori, i partecipanti, così come previsto dalla giurisprudenza costante, vantano una semplice aspettativa alla conclusione del procedimento;

-ritenendo pertanto, sconsigliabile la prosecuzione dell'iter concorsuale, rendendone evidente l'inopportunità, ha dato indirizzo al responsabile dell'Area 1 AA.GG., RUP del procedimento in questione, ogni ulteriore valutazione e determinazione finale di competenza;

CONSIDERATO

-Che, in particolare, non risultando adeguatamente assicurate, ad avviso della commissione di concorso, le corrette modalità di conservazione dei plachi, SI RITIENE prioritario garantire il rispetto del principio di integrità del materiale di gara e, tramite esso, il rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza e legalità della procedura concorsuale che, sebbene non appaia in concreto minacciato, va comunque presidiato in tutte le sue forme e nella sua massima ampiezza in modo da scongiurare anche solo il sospetto di una loro infrazione;

-Che detti interessi pubblici risultano essere prevalenti e preponderanti rispetto a qualsivoglia altro interesse pubblico e/o privato connesso all'ultimazione della procedura concorsuale predetta, tanto più ove si consideri che essa ha visto completate solo le prove scritte e non ha ancora sortito esiti definitivi;

DATO ATTO in particolare, che:

-Con riferimento all'onere di motivare la decisione di agire in autotutela, la revoca o l'annullamento d'ufficio di un pubblico concorso, ciò richiede una motivazione particolarmente puntuale e penetrante solo quando il procedimento concorsuale si sia completato e perfezionato con l'intervento della presa d'atto della graduatoria, seguito dall'invito a prendere servizio, atti che determinano il sorgere di una posizione soggettiva qualificata e tutelata, costituita dall'affidamento del concorrente chiamato al lavoro (TarToscana,sent.6037/2003).

-Viceversa in assenza di un atto conclusivo del procedimento concorsuale, la revoca del concorso pubblico può essere giustificata anche con sintetiche ragioni di ordine organizzativo e giuridico, che esplicitino l'interesse pubblico antagonista, a fronte dell'insorgenza di un significativo affidamento dei concorrenti, pur meritevole di tutela. Ciò in quanto, fino al momento in cui non sia intervenuta la nomina dei vincitori, i partecipanti vantano una semplice aspettativa alla conclusione del procedimento.

-In tali ipotesi al partecipante non spetta alcun risarcimento, né l'indennizzo di cui all'articolo 21-quinquies della legge241/1990, in quanto la norma sancisce l'obbligo dell'amministrazione di provvedere all'indennizzo dei soggetti direttamente interessati, quale ristoro dei pregiudizi provocati dalla revoca, con riguardo ai provvedimenti amministrativi ad efficacia durevole, tra i quali non rientra il bando di concorso (Cons di.Stato, sent.2838/2013; Tar.Lazio Roma, sent n..6024/2012; Tar Campania Napoli ,sent.1646/20129).

-Consolidato orientamento giurisprudenziale afferma che "...La pubblica amministrazione è titolare dell'ampio potere discrezionale di far luogo alla revoca di un bando di concorso pubblico fino al momento in cui non sia intervenuta la nomina dei vincitori. Fino a tale momento i meri partecipanti vantano all'uopo una semplice aspettativa alla conclusione del procedimento. In circostanze si fatte il provvedimento può essere adottato in presenza di fondati motivi di pubblico interesse che sconsigliano la prosecuzione dell'iter concorsuale rendendone evidente l'inopportunità, laddove, stante la natura di atto amministrativo generale di un bando, ivi compresi il suo annullamento o la sua revoca, nemmeno si richiede la comunicazione di avvio del procedimento, come disposto dall'art.13 della L.241del 1990" (Consiglio di Stato, sez.III, sentenza 1agosto 2011, n.4554);

VISTO

-il punto 11, lettera m) del Bando di Pubblico Concorso in questione: "Il Comune si riserva, in qualsiasi momento del concorso, provvedimento di revoca del concorso medesimo, ovvero di proroga o di variazione del presente bando, senza che per questo chiunque possa vantare diritto o pretesa alcuna;

-il punto 11, lettera n): In nessun caso sarà restituito l'importo della tassa di concorso;

VISTO il D.Lgs. 267/2000;

DETERMINA

Per le motivazioni in premessa esposte che qui si intendono integralmente riportate:

- 1) Di ritenere inopportuna la prosecuzione dell'iter concorsuale, rendendone evidente l'interesse pubblico all'annullamento delle procedure concorsuali;
- 2) Di Revocare, così come si Revoca la procedura concorsuale di cui al Bando di Pubblico Concorso per la copertura di n.4 posti di "Agente Polizia Municipale", categoria giuridica C1, posizione

economica C1, con contratto a tempo indeterminato part-time 12 ore, con riserva di n.1 posto al personale militare in ferma prefissata e in ferma breve indetto con Determinazione Area “1” n.138 del 31/07/2013 (registro generale n.233/2013);

- 3) Di rendere noto quanto sopra mediante apposito avviso da pubblicare sul sito internet del Comune, nonché all’albo pretorio on-line, dando atto che lo stesso ha valore di notifica;
- 4) Disporre la pubblicazione del presente provvedimento all’albo pretorio on-line e sul sito istituzionale dell’ente, nella sezione: “L’Amministrazione> Atti e Pubblicazioni> Bandi di Concorso”; inoltre disporre pubblicazione di avviso di annullamento sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica 4^serie speciale “Concorsi ed Esami”;
- 5) Dare atto che non sarà restituita la tassa di concorso versata dai partecipanti (punto 11, lettera a) del bando).

IL RESPONSABILE DELL'AREA
f.to Gianni COLAZZO

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione sarà pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 23-03-2021

al 07-04-2021

Aradeo lì, 23-03-2021

Il Responsabile della Pubblicazione
f.to Antonio Lagna